



OGGETTO: Variante al Piano di Recupero TS2 area ex Vam sita tra Via dei Velini e Via Ghino Valenti inerente la ridefinizione della viabilita' di collegamento. Approvazione ai sensi dell'art. 30 L.R. 34/92 e ss.mm.ii.

L'anno duemilatredecim addì ventisei del mese di giugno in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 10:00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

		Presente	Assente
Carancini Romano	Sindaco	X	
Curzi Federica	Vice Sindaco		X
Blunno Marco	Assessore	X	
Canesin Alferio	Assessore	X	
Monteverde Stefania	Assessore	X	
Pantanetti Luciano	Assessore	X	
Ricotta Narciso	Assessore	X	
Urbani Ubaldo	Assessore	X	
Valentini Enzo	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Puliti Dott. Gianluca

Assume la presidenza il Sindaco Carancini Romano il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: Variante al Piano di Recupero TS2 area ex VAM sita tra Via dei Velini e V. Ghino Valenti inerente la sola ridefinizione della viabilità di collegamento. APPROVAZIONE ai sensi dell' art. 30 L.R. 34/1992 e ss.mm.e ii.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in data 22/04/2002, con atto n. 31 il C.C. ha approvato la “*VARIANTE STRALCIO DEL PIANO DI RECUPERO TS2 – AREA EX VAM SITA TRA VIA DEI VELINI E VIA GHINO VALENTI*” prevedente l'edificazione di un fabbricato residenziale- commerciale-direzionale per una cubatura massimo edificabile di mc. 10.720;
- che con atti di G.C. n. 270 del 05/09/2012 e 388 del 12/12/2012, la Giunta Comunale ha rispettivamente riadottato ed approvato, per le motivazioni ivi esplicitate ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992 e ss.mm.e ii., la “*VARIANTE STRALCIO DEL PIANO DI RECUPERO TS2 – AREA EX VAM SITA TRA VIA DEI VELINI E VIA GHINO VALENTI*”;
- che in fase di elaborazione progettuale si è resa necessaria la sola ridefinizione della viabilità di collegamento tra Via dei Velini e Via G.Valenti, dovendone adeguare la geometria alle caratteristiche tecniche indicate dal competente Servizio Tecnico comunale;
- che pertanto, con atto di G.C. n. 40 del 06.02.2013 si è stabilito di adottare, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e ss.mm.e ii, il Piano di Recupero inerente l' area Ex Vam sita tra Via Dei Velini e Via Ghino Valenti denominato TS 2 che si compone dei seguenti elaborati:
 - Tav. 2V2 – Indicazione catastale
 - Tav. 3V2 – Destinazione aree
 - Tav. 4V2 – Scheda progetto
 - Tav. 5V2 – Scheda comparativa
- che il Piano e relativi elaborati sono stati depositati per TRENTA giorni, a far tempo dal 04.03.2013 al 03.04.2013 presso la sede del Servizio Servizi Tecnici – Ufficio Urbanistica, con possibilità per chiunque di prenderne visione e presentare osservazioni e opposizioni entro i 30 gg successivi , con contestuale pubblicazione sul sito del Comune e all'Albo Pretorio on-line e trasmissione alla Provincia al fine della formulazione delle proprie osservazioni entro 60 gg, ovvero fino alla data del 03.05.2013;
- che durante il periodo di tempo prescritto è pervenuta n. 1 osservazione prot. 18105 del 19.04.2013 presentata dalla Food Service Srl, allegata alla presente delibera e nessun rilievo da parte della Provincia di Macerata;

Visto l'art. 30 comma 4 L.R. 34/92 e ss.mm.ii. il quale dispone che “ *il Comune approva i piani decidendo altresì in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate*”;



Ritenuto di potersi esprimere in merito all'osservazione presentata dalla ditta Food Service SRL nel seguente modo:

- a) illegittimità della delibera di adozione da parte della Giunta: all'osservazione è allegata l'interrogazione consiliare n. 945 del 6/9/12 presentata presso la Regione Marche da parte dei consiglieri Acquaroli e Massi; in risposta alla stessa l'assessore Viventi nella seduta del 25.09.12 richiama sostanzialmente il parere che avrebbe dato il comitato tecnico consultivo per la legislazione istituito a supporto della Giunta Regionale. In pari data la P.F. Legislativo Attività Istituzionali della Regione Marche, con nota prot. 5481039 - pervenuto anche a questo Comune, che qui integralmente si richiama - osserva che il legislatore regionale *"nell'esercizio della potestà legislativa concorrente..... ha attribuito alla Giunta Comunale la competenza"* ad approvare i piani attuativi, intendendo ricomprendere sia la fase di adozione che quella di approvazione, *"con l'espressa intenzione di dare attuazione all' art 5 DL. 70/2011"* dando concretezza al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi quale *"principio fondamentale dell'azione amministrativa"*, precisando, in conclusione, che ogni diversa interpretazione o orientamento è da considerarsi illegittima, costituendo violazione di legge inderogabile. Sulla medesima questione si è espressa anche la Provincia di Macerata - quale Ente sovraordinato, delegato dalla Regione a esprimersi sia sulle varianti al piano regolatore che sui piani attuativi - che, con nota n. 25875 dell' 8.04.2013 del Settore 9 Gestione del Territorio, riferisce che il termine "approvati", *"in coerenza con gli obiettivi di semplificazione perseguiti dal legislatore statale è da intendersi comprensivo anche della fase di adozione del piano attuativo"*, enfatizzando il principio della semplificazione procedurale demandato proprio alla Giunta, avente funzioni di tipo esecutivo attuativo, quale *"organo caratterizzato da un funzionamento più agevole, quindi, maggiormente idonea a garantire la sollecita attuazione di indirizzi già assunti"*.

La stessa infine conferma la piena legittimità degli atti assunti dalla Giunta Comunale di Macerata, evidenziando al contrario *"elementi di forte criticità"* in ordine all'ipotesi di un diverso assetto delle competenze.

- b) Rispetto della volumetria esistente in riferimento alla norma dell'art.17 NTA PRG.
Pur ritenendo l'osservazione inconfidente con l'oggetto della presente deliberazione, il cui oggetto unico è quello delle ridefinizione della viabilità accessoria al piano, si chiarisce quanto segue:
Dagli atti risulta che la cubatura preesistente era di mc 11.650 (quindi superiore a quella ammessa col piano di recupero approvato con DCC 31/2002 - mc 10.720); quella complessiva derivante dalla variante approvata con DGC 388/2012 (mc 12.720) è inferiore alla massima possibile attraverso il cd "piano casa regionale" - mc 12.866, quale normativa sopravvenuta direttamente applicabile alla specie, relativamente all'applicazione della quale si è ritenuto, quale maggiore cura e garanzia procedimentale, di procedere al riconoscimento di tale maggiore cubatura conferita dal c.d. "piano casa regionale" con le forme della approvazione del piano attuativo che con la presente delibera si varia per la sola parte relativa alla viabilità;
- c) Mancanza dei distacchi di m 10 dall'esistente edificio a Sud e l'omissione della rappresentazione, nelle tavole del piano di recupero, delle propaggini della costruzione contigua estese fino al limite del TS2. Pur ritenendo l'osservazione inconfidente con l'oggetto della presente deliberazione, il cui oggetto unico è quello delle ridefinizione della viabilità accessoria al piano, si chiarisce quanto segue: le cd propaggini sono indicate nella planimetria del piano di recupero con le modalità grafiche tipiche della rappresentazione aerofotogrammetrica del



territorio comunale; per quanto attiene alle distanze dei corpi fuori terra esse sono ovunque ben superiori ai 10 m contestati .

- d) non operatività della deroga di cui all'art 9 DM 1444/1968 e il mancato rispetto della distanza dai confini. Pur ritenendo l'osservazione inconferente con l'oggetto della presente deliberazione, il cui oggetto unico è quello delle ridefinizione della viabilità accessoria al piano, si chiarisce quanto segue:

In merito al rispetto della distanza minima di 10 m si è riferito; la distanza dai confini è pari a m 5 per tutte le parti in elevazione e non opera per le parti già previste e considerate interrato dall'originario PdR del 1983 di cui il presente piano attuativo è diretta emanazione, fanno eccezione le distanze verso le aree comunali dove l'approvazione del piano ha operato come accettazione implicita. Va poi precisato che il Comune di Macerata, nell'approvare il PRG del 1995, ha espressamente recepito il PdR TS2, includendolo nel nuovo strumento urbanistico, con ciò esercitando la propria discrezionalità nel senso di mantenere in vita le previsioni del piano attuativo non ancora attuato ricadente in un contesto pressoché completamente urbanizzato.

- e) violazione del concetto di piano di recupero dovendo questo, mantenere la volumetria preesistente e contestazione della volumetria "finale" di 10.720; Pur ritenendo l'osservazione inconferente con l'oggetto della presente deliberazione, il cui oggetto unico è quello delle ridefinizione della viabilità accessoria al piano, si chiarisce quanto segue :

Come sopra precisato il PRG ha fatto proprie le previsioni dell'originario PdR TS2 prevedente nell'area in esame la cubatura ammissibile di mc 10.720; per quanto attiene alla volumetria preesistente, si è già detto al precedente punto b);

- f) errata applicazione delle norme contenute nella LR 22/2009 (cd. piano casa regionale) relative alla monetizzazione degli standards ed alle destinazioni possibili.

Pur ritenendo l'osservazione inconferente con l'oggetto della presente deliberazione, il cui oggetto unico è quello delle ridefinizione della viabilità accessoria al piano, si chiarisce quanto segue:

Il PRG non definisce l'area come "zona omogenea D"; la procedura di monetizzazione degli standards, oltre che configurare un istituto contemplato dall'ordinamento ed applicato nella prassi applicativa di tutti i comuni italiani, con particolare riferimento ad interventi di completamento attuativo di contesti urbani completamente conformati ed antropizzati, è contemplata dalla LR 22/09 (art.1, c8 e art.2, c8) ed è quindi legittima.

- g) Applicabilità del "piano casa" solo tramite la procedura del PORU;

L'osservazione è inconferente con l'oggetto della presente deliberazione il cui oggetto unico è quello delle ridefinizione della viabilità accessoria al piano. La deduzione, oltre che oscura, è infondata in quanto la stessa legge istitutiva del P.O.R.U., al comma 8 dell'art. 11 della LEGGE REGIONALE 23 novembre 2011, n. 22, rubricato **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI** (*Disposizioni in materia urbanistica*) si stabilisce che "*in attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del d.l. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva:*

a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 5 della l.r. 34/1992;

b) le modifiche alle previsioni oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio di cui all'art. 15, comma 4 della l.r. 34/1992, qualora le medesime rientrino nelle ipotesi di cui al comma 5



del suddetto articolo". Va anche considerato che l'art. 12 della LEGGE REGIONALE 23 novembre 2011, n. 22, nel modificare il comma 2 dell'art. 9, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22., stabilisce che *"Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati al Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, a pena di decadenza dal relativo diritto"* affermando, nel prorogare il termine di fruibilità diretta del beneficio urbanistico, una chiara ammissibilità di interventi puntuali come quello in oggetto.

- h) mancato rispetto dell'art. 37 LR 34/92 per quanto riguarda gli elaborati necessari al PdR e il rispetto della zonizzazione di PRG .

L'osservazione è inconferente con l'oggetto della presente deliberazione il cui oggetto unico è quello delle ridefinizione della viabilità accessoria al piano.

Per quanto attiene all'art.37 questo si riferisce ad aree assoggettate a vincolo paesaggistico, peraltro non richiedendo alcun parere preventivo; l'immobile in questione (Complesso Santa Maria della Pietà), limitrofo all'area della STU è in realtà vincolato ai sensi della ex L 1089/1939, oggi D.L.vo 42/2004 parte II. Per quanto attiene al rispetto della zonizzazione di PRG occorre chiarire che questa, essendo interna ad area già regolata da piano di recupero vigente, è da intendersi puramente indicativa (peraltro quando il PRG ha inteso "vincolare" le destinazioni interne ai piani attuativi, ha esplicitato tale intenzione nella norma specifica del piano stesso vedasi ad esempio la prescrizione relativa ai PL12, PL15 ecc) Ad ulteriore conferma dell'approssimatezza della zonizzazione è sufficiente indicare che la chiesa vincolata è campita come zona di espansione e l'area edificabile come zona per attrezzature di servizio dell'attività produttiva;

Ritenuto che in base alle considerazioni che precedono doversi rigettare l'osservazione pervenuta - che peraltro in nessun modo affronta l'oggetto principale della variante, che riguarda esclusivamente il riassetto della viabilità accessoria - ed invece potersi procedere all'approvazione del suddetto Piano di Recupero;

Rilevata la competenza per materia del presente organo collegiale in ordine all'approvazione del presente atto, avuto riguardo a quanto disposto dall'art.5, comma 13, lett. b) del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni nella L. 106 del 12.07.2011, nonché dall'art. 11, comma 8, della L.R. Marche 22/2011, nonché ai pareri conformi espressi dalla P.F. Legislativo e Attività Istituzionale della Regione Marche con nota n. 5461039 del 25/9/2012e dalla Provincia di Macerata nota n. 25875 dell' 8.04.2013;

Dato atto che la presente di deliberazione:

- riporta il parere favorevole di regolarità tecnica, reso per quanto di propria competenza dal Segretario Generale in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Servizi Tecnici in calce al presente atto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
- riporta il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

Visto infine il parere di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale;



Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di rigettare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, l'osservazione pervenuta durante il periodo prescritto formulata dalla ditta Food Service Srl prot. 18105 del 19.04.2013, avente ad oggetto la procedura di variante al Piano di Recupero TS2 area ex VAM sita tra Via dei Velini e V. Ghino Valenti inerente la ridefinizione della viabilità di collegamento.

2. Di approvare ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e ss.mm.e ii, il Piano di Recupero inerente l'area Ex Vam sita tra Via Dei Velini e Via Ghino Valenti denominato TS 2, inerente la ridefinizione della viabilità di collegamento, che si compone dei seguenti elaborati:

- Tav. 2V2 – Indicazione catastale
- Tav. 3V2 – Destinazione aree
- Tav. 4V2 – Scheda progetto
- Tav. 5V2 – Scheda comparativa

3. Di trasmettere entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 30. co.5 della L.R.34/92, copia delle presente deliberazione alla Provincia di Macerata ed alla Regione Marche, nonché, ai sensi dell'art. 40 cit. L.R., al BUR. Marche per la relativa pubblicazione.

4. Di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati tecnici anche ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

5. Di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento
F.to Arch. Maurizio Bonotti

Il Segretario Generale in qualità di Dirigente del Servizio Servizi Tecnici *ad interim*
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Antonio Le Donne

La Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale
per il parere favorevole di regolarità contabile
F.to Dott.ssa Roberta Pallonari

Il Segretario Generale
per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Antonio Le Donne

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Carancini Romano

Il Vice Segretario Generale
F.to Puliti Dott. Gianluca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, 16 Luglio 2013

Il Vice Segretario Generale
F.to Puliti Dott. Gianluca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
 Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Macerata, lì 16 Luglio 2013

Il Vice Segretario Generale
F.to Puliti Dott. Gianluca

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio è conforme all'originale.

Macerata, lì 16 Luglio 2013

Il Vice Segretario Generale
Puliti Dott. Gianluca

INVIO ATTI

- Servizio del Segretario Generale
- Servizio Servizi al cittadino e all'impresa
- Servizio Servizi Finanziari e del Personale
- Servizio Servizi Tecnici
- Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
- Servizio Servizi alla Persona
- Servizio Polizia Municipale
- Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
- Ambito Territoriale Sociale n. 15